

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/93 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, nell'ambito delle sue relazioni esterne, si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate al dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard ») congelati e, dopo diversi adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento per taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; che di conseguenza è opportuno aprire, per periodi e secondo gli elementi convenuti, i contingenti tariffari in questione;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuo di tutti gli interessati ai contingenti in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento dei contingenti stessi, dell'aliquota prevista per i medesimi a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondano alle condizioni anzidette;

considerando che spetta alla Comunità, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, decidere dell'apertura di

contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informare gli Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1993 il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi del contingente (in %)
09.0037	ex 0304 20 57	Filetti di naselli ( <i>Merluccius spp.</i> ) presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), congelati	5 000	10

(<sup>1</sup>) Codici Taric: 0304 20 57 \* 31 e 0304 20 57 \* 39.

2. Le importazioni dei filetti di naselli beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 (<sup>1</sup>), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni che già beneficiano di un dazio doganale

uguale o inferiore in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

*Articolo 2*

1. Nel periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994 i dazi doganali applicabili alla reimportazione dei prodotti sotto indicati sono totalmente sospesi nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

(<sup>1</sup>) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.25 01		Mercì ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate :	
		a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00	
		b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00	
		c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC :	
	5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella » :	
		— altri :	
	5606 00 91	— — Filati spiralati (vergolinati)	
	5606 00 99	— — altri	
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti del codice 5806 :	
	5801 10 00	— di lana o di peli fini	
		— di cotone :	
	5801 22 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 23 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 24 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 25 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 26 00	— — Tessuti di ciniglia	
		— di fibre sintetiche o artificiali :	
	5801 32 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 33 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 34 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 35 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 36 00	— — Tessuti di ciniglia	
	5801 90	— di altre materie tessili :	
	5801 90 10	— — di lino	
	5801 90 90	— — altri	
	5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti del codice 5703	
	5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi	
	5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti del codice 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	
	5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	
	6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	
	6002	Altre stoffe a maglia	
			1 870 000 ecu di valore aggiunto

2. Per l'applicazione del presente articolo si intende :

a) per « trattamenti di perfezionamento » :

— ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettere a) e c) : il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e le altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

— ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettera b) : la torcitura o la filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

b) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamenta-

zione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

#### *Articolo 3*

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

#### *Articolo 4*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immis-

sione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. AUKEN